

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI:***“MARKETING RELAZIONALE E FUNDRAISING”**PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**CIG: 9454068FB4*

Procedura ex art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.L. n. 32/19 (cd. Sblocca-cantieri), convertito con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito Codice), il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, il D.L. n. 77, convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021.

**PREMESSA**

Il servizio è rivolto alla ricerca di esperti e professionisti nell’ambito del management ed economia dei beni culturali, con competenze tecniche in attività di *fundraising*, *sponsoring*, di *marketing* relazionale nell’ambito dei musei e dei luoghi della cultura (vd. CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE)

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto alle progettazioni poste a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati. Qualunque implementazione delle stesse è compresa nelle attività oggetto della presente procedura e non dà in alcun modo luogo a compensazioni economiche.

Il presente Capitolato speciale di appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.

**1. OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE**

Oggetto della presente gara è l’affidamento di servizi attinenti al Management dei beni culturali ai sensi dell’art 115, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.

L’affidamento avverrà secondo i criteri previsti dall’articolato del già citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., denominato di seguito per comodità “Codice”, ed alle linee guida ANAC.

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti riguardano:

- Analisi, Ideazione e Progettazione del servizio
- Promozione e Gestione del servizio

In particolare, il servizio sarà costituito dalle seguenti attività che sono più specificatamente dettagliate nel Capitolato Tecnico

- ANALISI
- IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
- PROMOZIONE E MARKETING RELAZIONALE
- GESTIONE, MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO

## **2. DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del servizio si chiedono competenze ed esperienza nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

- 1- Competenze in area economica-finanziaria
- 2- Project management
- 3- Economia e marketing dei beni culturali
- 4- Comunicazione e marketing dei progetti culturali
- 5- Tecniche di fundraising e strategie di sponsorship

I professionisti dovranno dare avvio alla propria attività di appalto proponendo soluzioni che tengano conto delle esigenze della Stazione Appaltante in coerenza con gli indirizzi già redatti e posti a base di gara. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio. Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è stato stabilito in **425 giorni naturali e consecutivi**. Per il cronoprogramma e la consegna dei servizi si rimanda alla Tabella di cui all'art. 3 del presente CSA. Il servizio di analisi e di progettazione, di cui alle **AZIONI 1 e 2** del Capitolato tecnico sarà realizzato rispettivamente in **60** e in **80 giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto.

A partire dalla consegna degli elaborati di analisi e di progettazione di cui alle **AZIONI 1 e 2**, decorreranno i termini per lo svolgimento del servizio relativo alle **AZIONI 3 e 4**.

All'O.E. è chiesta la gestione, il monitoraggio, l'eventuale implementazione delle strategie e delle modalità operative dispiagate, nonché l'affiancamento e il supporto al personale del PAP relativamente agli eventi, di cui all'AZIONE 3, che il PAP avrà approvato, previa presentazione di proposte.

L'O.E. dovrà garantire periodicamente sopralluoghi in sede, perché possa recepire indirizzi dagli uffici competenti e fare attività di monitoraggio delle strategie dispiagate.

## **3. RACCOLTA DATI E CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ**

Di seguito, la tabella contenente il cronoprogramma che definisce l'esatta scansione temporale entro cui eseguire e concludere le singole AZIONI.

AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3	AZIONE 4
<b>Entro 40 gg. dei 425</b> Attività alle lett. a-b-c del Capitolato tecnico			
<b>Entro 60 gg. dei 425</b> Classificazione degli stakeholders	<b>Entro 80 gg. dei 425</b> Attività al punto 5.2 del Capitolato tecnico		
		<b>Entro 120 gg. dei 425</b> Attività alle lett. a e b del Capitolato tecnico	
		<b>Entro 150 gg. dei 425</b> Attività alle lett. d ,e, f del Capitolato tecnico	
		<b>Entro 180 gg. dei 425</b> Attività alle lett. c del Capitolato tecnico	
		<b>Entro 210 gg. dei 425</b> Attività alla lett. g del Capitolato tecnico	<b>Entro 425 gg.</b>

In piena aderenza all'art. 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale, si specifica che l'attività di analisi sarà consegnata in formato editabile. L'attività di progettazione, previamente approvata definitivamente dal PAP, sarà fornita ai gestori del sito web del PAP con cui l'O.E. dovrà preventivamente confrontarsi. Tali attività saranno vincolate da procedure di verifica e controllo a cura del personale interno. I contenuti output della progettazione dovranno consistere in contenuti testuali, corredati da immagini esplicative e/o mappe concettuali e/o documenti in pdf, eventuali link esterni.



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

Nella fase di raccolta dati, l'Operatore dovrà predisporre una piattaforma o cartella condivisa che consenta in corso d'opera la visualizzazione in qualsiasi momento, da parte della Stazione Appaltante, dei dati raccolti.



#### **4. IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo dell'affidamento soggetto a ribasso è pari a complessivi euro 80.500 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo comprende la progettazione e realizzazione del servizio, la produzione della documentazione oggetto dell'appalto. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio restano a carico dell'O.E.

#### **5. ONERI DI SICUREZZA - DUVRI**

Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 non sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione. Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali è pari a zero, trattandosi di servizio di natura intellettuale.

## 6. QUADRO ECONOMICO

				
<b>SERVIZIO DI RICERCA DI ROFESSIONISTI CON COMPETENZE TECNICHE IN "FUNDRAISING AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT" PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI</b>				
		Importo Soggetti a ribasso	importi non soggetti a ribasso (sicurezza )	totali
<b>A IMPORTO DELLE FORNITURE E SERVIZI</b>				
1	Attività di Analisi	€ 10 000,00		
2	Progettazione	€ 19 500,00		
3	Promozione e marketing relazionale	€ 25 400,00		
4	Gestione e monitoraggio	€ 25 600,00		
<b>TOTALE FORNITURE E SERVIZI</b>				<b>€ 80 500,00</b>
<b>A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 80 500,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
1	Imprevisti	2,70%	del rigo A	€ 2 198,03
2	Fondo incentivante (art. 113, D. Lgs 50/2016)	2,00%	de rigo A	€ 1 610,00
3	Oneri Previdenziali	4,00%	del rigo A	€ 3 220,00
4	Spese Pubblicazioni			€ 2 500,00
<b>B TOTALE</b>				<b>€ 9 528,03</b>
<b>C IVA E IMPOSTE</b>				
1	IVA su fornite e posa in opera	22,00%	del rigo A	€ 17 710,00
2	IVA su Somme a Disposizione dell'amministrazione	22,00%	del rigo B1 - B3 - B4	€ 1 741,97
3	Contributo ANAC			€ 30,00
<b>C Totale IVA</b>				<b>€ 19 481,97</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>				<b>€ 109 510,00</b>

## 7. MODALITA E TEMPI DI PAGAMENTO

Le modalità ed i tempi di pagamento in favore dell'aggiudicatario saranno i seguenti:

- Primo acconto, pari al 20% dell'importo contrattuale, alla data di sottoscrizione del contratto.

- Secondo acconto, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale detratto dall'acconto già corrisposto, al completamento delle **AZIONI 1 e 2**, come da cronoprogramma – entro 80 gg dalla sottoscrizione del contratto.
- Terzo acconto, corrispondente al 40% dell'importo contrattuale, detratti i primi due acconti, al completamento dell'**AZIONE 3**, come da cronoprogramma – entro 210 gg dalla sottoscrizione del contratto.
- Saldo ultimo e finale, corrispondente alla parte residua dell'importo contrattuale, al completamento dell'**AZIONE 4**, come da cronoprogramma – entro 425 gg dalla sottoscrizione del contratto.

Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione corrisponderà al fornitore sarà determinato sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate.

La fattura dovrà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013 "Fatturazione Elettronica".

#### **8. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE CONTRATTUALI**

La progettazione di varianti e modifiche contrattuali, da redigersi durante il corso dei lavori e la relativa direzione del servizio sono escluse dal presente affidamento.

#### **9. SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto,

corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

## 10. SOSPENSIONE E RIPRESA DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, nonché dello stato di avanzamento dei servizi, delle attività la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Ove successivamente alla conclusione delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di concludere i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per



l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

#### **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I professionisti si obbligano a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

#### **12. CODICE DI COMPORTAMENTO**

I professionisti, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, sono tenuti ad osservare gli obblighi di condotta previsti da D.P.R. n. 62/2013, nonché dalla Circolare n. 7 del 29.01.2016 del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.

#### **13. PENALI**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

#### **14. GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è

indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **15. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

#### **16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Foro competente, ai fini della risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, è il Foro di Torre Annunziata (NA).